



REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA di CASERTA COMUNE di PIGNATARO MAGGIORE

Piattaforma polifunzionale
per la gestione dei rifiuti pericolosi e non
sita nell'Agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.



F.lli Gentile F & R S.r.l.

Sede legale:
via IV Traversa Pietro Nenni, 10 - 80026 Casoria (NA)
Nuova sede Operativa:
Agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
tel/fax: 081-7584622 mobile: 348-6536295
web: www.fratelligentile.it P.Iva: 01356301216

IL RICHIEDENTE

F.lli Gentile F & R S.r.l.
Via IV Traversa Pietro Nenni, 10 - 80026
Casoria (CE)
tel/fax: 081-7584622
web: www.fratelligentile.it
P.Iva: 01356301216

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Iorio Raffaele
mobile: 347-6524334
e-mail: r.iorio@ingiorio.it



XA S.n.c. di Vigilante Simona & C.

Strada Gagliano, 70 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02006890681
mobile (+39) 339.3255861 - (+39) 329.7609789
e-mail: info@xasnc.it url: www.xasnc.it



FORMA S.r.l.

Vico Santa Caterina, 6 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02022390682 tel./fax (+39) 085.9153461
e-mail: info@studioforma.it url: www.studioforma.it

Riferimento
commessa:

Nome cliente:
F.lli Gentile F & R S.r.l.

Località:
Pignataro Maggiore (CE)


Progetto generale:
Piattaforma polifunzionale

Informazione
elaborato:

Quadro di riferimento Programmatico

Disegni di riferimento N°:

Scala disegno:
1:1



Redatto:
08/02/2017
FORMA S.r.l.

Approvato:
15/02/2015
XA S.n.c.

Disegno num.:
16.111.04V.0001

Rev. Pagina

Ultima rev.:

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1.	GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO.....	3
1.2.	UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'OPERA	5
1.3.	LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE.....	13
1.4.	L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE.....	15
2.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	16
2.1.	PREMESSA.....	16
2.2.	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE	18
2.2.1.	Valutazione di impatto ambientale	18
2.2.2.	Rifiuti.....	21
2.2.3.	Qualità acque.....	22
2.2.4.	Qualità aria ed emissioni	23
2.2.5.	Emissioni acustiche.....	23
2.2.6.	Vincoli aree protette.....	24
2.3.	QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE	27
2.3.1.	Livello Nazionale	27
2.3.2.	Livello Regionale	28
2.3.3.	Livello Provinciale	30
2.3.4.	Livello Comunale	30
2.4.	CONSIDERAZIONI SUL QUADRO PROGRAMMATICO.....	31

1. INTRODUZIONE

1.1.GENERALITÀ E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

La Società "F.lli Gentile F & R s.r.l." con sede legale in via IV Traversa Pietro Nenni, 10 - 80026 Casoria (CE), ha sviluppato un progetto per la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento rifiuti speciali solidi da realizzarsi nell'agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE). Nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento D9, D13, D14, D15 di cui all'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 e le attività di recupero R3-R4, R5, R12, R13 di cui all'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 in particolare:

- **D9 – Trattamento chimico-fisico** non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- **D13 – Raggruppamento preliminare** prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D12;
- **D15 – Deposito preliminare** prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D14;
- **R3 – Riciclaggio/recupero** delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- **R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;**
- **R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;**
- **R12 – Scambio di rifiuti** per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13 – Messa in riserva** di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

In base al D.lgs. del 4 marzo 2014 n. 46 (attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) le attività svolte dall'impianto ricadono tra le attività di cui al punto 5.1 b, c, d e f "Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento chimico-fisico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici", tra quelle di cui al punto 5.3 a(2,5), b(4) "a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) trattamento fisico-chimico, trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti; b) Il recupero, o una

combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”, **e tra quelle di cui al punto 5.5** “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”.

In particolare verranno svolte le attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, attraverso i sotto elencati impianti, costituenti differenti linee di produzione (in parentesi sono indicate le attività di smaltimento che saranno gestite):

- LINEA 1 - Raggruppamento preliminare, stoccaggio preliminare (Operazioni D13-D14-D15), scambio e messa in riserva (Operazioni R12-R13) di rifiuti pericolosi e non;
- LINEA 2 – Impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti solidi (Operazioni D9-D13-R3-R4-R5-R12);
- LINEA 3 – Impianto di triturazione, riduzione volumetrica e recupero metalli (Operazione R3-R4-R12-D13-D14-D15).

Lo sviluppo del progetto segue le linee dei principi dell'ingegneria chimica e delle operazioni unitarie dell'ingegneria sanitaria - ambientale nonché delle migliori tecnologie disponibili (BAT) adottabili dal punto di vista tecnico ed economico.

1.2.UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'OPERA

Dallo stralcio urbanistico relativo alla zonizzazione dell'area ove insiste l'area industriale della ditta F.lli Gentile F & R s.r.l. risulta che l'area è censita "Agglomerati industriali", ovvero zona con parti del territorio comunale destinato all'insediamento di attività produttive, per il Comune di Pignataro Maggiore (CE), come mostrato in figura 1.2.2: Stralcio del PUC.

Dagli atti catastali, della proprietà della suddetta ditta, risulta che l'area di ubicazione dell'impianto ricade al foglio n° 15 particelle n° 5246 e n° 5247.

L'area sarà completamente recintata e con un'estensione complessiva di circa 15.669 m² di cui:

- 8.845 m² circa di superficie scoperta impermeabilizzata;
- 5.709 m² circa per gli edifici (capannone, tettoie, edificio uffici e cabina MT/BT);
- La restante area 1.115 m² circa, è occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata (aree a verde).



Figura 1.2.1: Ortofoto dell'area di interesse




Figura 1.2.2: Stralcio del PUC

L'ubicazione dell'impianto F.lli Gentile F&R s.r.l. è previsto su un lotto destinato all'insediamento di attività produttive della provincia di Caserta e situato nell'agglomerato industriale del Comune di Pignataro Maggiore (CE) denominata Zona Industriale Volturino Nord.

Facendo riferimento alla scheda INT 4, si veda elaborato **n. 16.111.03A.0024 - "Allegato Y2 - INT4"** e tracciando un'area con un raggio di 2 km con centro l'impianto dei F.lli Gentile in esame (vedi figura sottostante fig. 1.2.3) si individuano i seguenti punti:

- distanza dal corso d'acqua più vicino circa 350m, nessun rischio esondazione
- non sono presenti fonti e pozzi idropotabili
- l'abitazione più vicina all'impianto si trova a circa 900 m
- la piovosità giornaliera media annua è di 2.5 mm
- Per quanto concerne le informazioni del clima è possibile utilizzare i dati provenienti dalle stazioni meteo della Rete Agrometeorologica della Regione Campania. La provincia di Caserta è costituita da stazioni di rilevamento automatico nei seguenti comuni: Piedimonte d'Alife, Caltelmorrone,

Presenzano, Sessa Aurunca, Vitulazio. Considerando la breve distanza del territorio di Pignataro Maggiore dal comune di Vitulazio, prenderemo come riferimento la centralina ivi localizzata. Analizzando i dati della stazione di Vitulazio è stato possibile estrapolare le informazioni relative alla temperatura (massima, minima e media), all'umidità relativa (massima, minima e media), all'escursione termica, alla precipitazione giornaliera, alla velocità media del vento ed alla radiazione globale. In particolare, i dati si riferiscono alle medie annuali relativamente all'anno solare 2012 (ultimi dati disponibili). Dalla lettura dei dati si evince che la temperatura media annua è di 16,4°C con un'escursione termica media pari di 11,9°C, mentre l'umidità relativa media è pari al 75,3%. La precipitazione giornaliera media annua è di 2,5 mm e la velocità media del vento è pari a 2,27 m/s.

Condizioni climatiche (Regione Campania, Agrometeorologia, anno 2012)	
Stazione di Vitulazio	
Temperatura massima media annua	22,8 °C
Temperatura minima media annua	10,9 °C
Temperatura media annua	16,4 °C
Escursione termica massima media annua	11,9 °C
Umidità relativa massima media annua	92,5%
Umidità relativa minima media annua	47,9 %
Umidità relativa media annua	75,3 %
Precipitazione giornaliera media annua	2,5 mm
Velocità del vento media annua	2,27 m/s
Radiazione globale media annua	11,5 Mj/mq

- f) la zona dove è ubicato l'impianto risulta essere prettamente pianeggiante
- g) Nelle immediate vicinanze sono presenti principalmente aree e fabbricati ad uso commerciale/industriale e terreni agricoli. Compresi nell'area con raggio di 2km (figura sottostante fig. 1.2.3) si possono apprezzare primariamente diversi appezzamenti di terreno destinati ad uso agricolo, una vasta area destinata ad attività agroalimentare/floricoltura, alcune aree di verde pubblico, un cimitero e la stazione ferroviaria di Pignataro Maggiore.
- h) Nel territorio di Pignataro Maggiore non si dispongono di dati provenienti da centraline fisse o postazioni mobili, poiché non vi è la presenza di reti di monitoraggio dall'aria.




Figura 1.2.4: Classificazione sismica

Come si vede dalla figura soprastante fig. 1.2.4 il comune di Pignataro Maggiore (CE) è classificato come area di media sismicità, precisamente **Sottozona 2A**.

Dall’analisi della Carta della Sensibilità Idrogeologica emerge immediatamente che vaste aree del territorio (115.800 ettari, il 43,9 % del territorio provinciale) sono stati inseriti nella zona “Area non significativa” in quanto tali aree non risultano inserite in tutte le carte tematiche per cui non sono disponibili indici utilizzabili per il calcolo della sensibilità finale. L’area dove è ubicato l’impianto dei F.lli Gentile ricade proprio nell’ Area non significativa come si vede dalla figura sottostante, fig. 1.2.5.




Figura 1.2.5: Caratterizzazione idrogeologica

Il comune di Pignataro Maggiore (CE) in cui ricade l'Azienda in esame, ha provveduto ad effettuare la "Zonizzazione Acustica" e la zona dove è ubicato l'impianto rientra in **classe V: Prevalentemente industriale**.

La tabella sottostante prescrive valori limite massimi del livello equivalente Leq (A) relativi, l'impianto ricade in classe V aree prevalentemente industriali per tempi di riferimento diurni un valore in dB pari a 70. Come risulta dal modello previsionale adottato, le sorgenti introdotte in seguito alla realizzazione dell'insediamento della piattaforma polifunzionale sono inferiori a **70 dB** ed inoltre il valore limite differenziale di emissione è inferiore ai limiti massimi dettati dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997

Allegato valori limite sorgenti sonore: Tabella A	
Classe I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tali valori sono riportati nelle tabelle seguenti:

Valori limite di emissione:

Zona	Limite diurno (dBA)	Limite Notturno (dBA)
Classe I aree particolarmente protette	45	35
Classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
Classe III aree di tipo misto	55	45
Classe IV aree di intensa attività umana	60	50
Classe V aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione:

Zona	Limite diurno (dBA)	Limite Notturno (dBA)
Classe I aree particolarmente protette	50	40
Classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
Classe III aree di tipo misto	60	50
Classe IV aree di intensa attività umana	65	55
Classe V aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI aree esclusivamente industriali	70	70

La rete viaria che serve il sito è la seguente:

- L'ingresso al sito di interesse verrà ubicato nell'agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 nel comune di Pignataro Maggiore.
- La strada principali di arrivo per l'impianto è S.S. Via Appia a breve distanza dallo svincolo autostradale Capua sull'autostrada A1 – Autostrada del sole.

1.3.LO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Il presente studio d'impatto ambientale è stato redatto in conformità al D.lgs. 152/2006 D.lgs. 128/2010, D.lgs. 4/2008 e al DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/08/88, n.377" (modificato dal DPR del 02/09/99, n. 348, "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere") e si articola nelle seguenti sezioni:

- **“Introduzione”** avente lo scopo di fornire un inquadramento generale dell'oggetto dello studio, esplicitando le motivazioni dell'intervento, l'ubicazione dell'opera, l'approccio metodologico utilizzato e l'articolazione dello studio.
- **“Quadro Programmatico”** che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- **“Quadro Progettuale”** che descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati.
- **“Quadro Ambientale”** che definisce l'ambito territoriale (inteso come sito ed area vasta) e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi.

Il quadro ambientale ha lo scopo di:

- descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- individuare le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità;
- documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- documentare i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

Le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'impianto sono le seguenti:

- **Atmosfera**, in relazione all'emissione di polveri in fase di cantiere e agli eventuali rilasci in aria di sostanze pericolose in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura.

- **Ambiente Idrico**, sulle possibili interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee dovute all'esecuzione degli scavi, agli eventuali rilasci di effluenti liquidi sia in superficie che nelle acque di falda durante l'esercizio e dopo la chiusura dell'impianto.
- **Suolo e Sottosuolo**, riguardo alle possibili interferenze in fase di costruzione per le opere di scavo e in fase di esercizio per la possibile contaminazione di questa componente a causa di eventuali rilasci di sostanze pericolose.
- **Vegetazione, Flora e Fauna**, poiché i rilasci liquidi e aeriformi in esercizio e nella fase di post-chiusura potrebbero contaminare gli organismi vegetali e animali.
- **Ecosistemi**, per le alterazioni che potrebbero essere indotte dalla diffusione della contaminazione dovuta ai rilasci.
- **Salute pubblica**, per le eventuali modificazioni delle qualità delle acque, dell'aria e mediante la diffusione della contaminazione attraverso la catena alimentare.
- **Rumore e vibrazioni**, per gli aspetti connessi alle azioni di cantiere, al funzionamento delle macchine in fase di costruzione/esercizio e al traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti.
- **Paesaggio**, per le interazioni indotte dall'impianto a causa del suo ingombro.
- **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti**.

1.4.L'APPROCCIO METODOLOGICO GENERALE

Lo studio d'impatto ambientale è un metodo complesso e polidisciplinare che si sviluppa in fasi successive e che, per mezzo di atti amministrativi e strumenti tecnici scientifici, mira ad un inserimento non traumatico nell'ambiente di opere antropiche potenzialmente causa di alterazioni ambientali e socio-economiche.

Le attività svolte hanno riguardato innanzitutto le analisi preliminari di carattere pianificatorio, progettuale e ambientale, al fine di individuare tutti gli aspetti tecnici e ambientali da prendere in considerazione e di valutare, per ognuno di questi aspetti, il livello di dettaglio e le linee metodologiche generali da adottare.

A valle dell'analisi degli strumenti programmatici e pianificatori, è stato predisposto il quadro programmatico.

Il quadro di riferimento progettuale è stato predisposto a seguito dell'analisi progettuale dell'opera da realizzare.

L'analisi del quadro ambientale è stata condotta realizzando singolarmente per tutte le componenti:

- la caratterizzazione dello stato attuale;
- la stima degli impatti in riferimento alle azioni di progetto che potenzialmente interferiscono con l'ambiente;
- l'individuazione di tutte le misure che si ritiene necessario adottare al fine di minimizzare l'impatto sopra stimato.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1.PREMESSA

Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione/programmazione territoriali. In tale quadro vengono illustrate le normative di legge e gli strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto. Dall'analisi di tali strumenti segue la verifica dei mutui rapporti di coerenza con il progetto; in particolare, viene verificata che le mutue relazioni tra le diverse fasi di costruzione, avviamento, esercizio e futura chiusura dell'impianto non determinino situazioni di incompatibilità ambientale con la pianificazione a scala nazionale per uno sviluppo sostenibile e con la pianificazione industriale della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Pignataro Maggiore nel quale ricade lo stabilimento.

La presente sezione è stata strutturata come evidenziato nella successiva Figura 2.1:




Figura 2.1: struttura del Quadro Programmatico

Come si può notare, all'interno del quadro programmatico vengono esaminati sia il quadro normativo di riferimento ambientale, che lo stato della pianificazione e programmazione. Il quadro ambientale è articolato nei settori inevitabilmente connessi con la realizzazione dell'opera ovvero: valutazione impatto ambientale, rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche e aree protette. Nel presente

capitolo, vengono elencate (per ciascun settore) le principali normative a carattere nazionale e regionale esaminate per la redazione dello studio e vengono evidenziati le relazioni con la realizzazione dell'impianto. Lo stato della pianificazione e programmazione viene articolato nei quattro livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale; per ciascun livello sono evidenziate le mutue relazioni con la realizzazione dell'opera proposta.

Vengono anche segnalate eventuali disarmonie tra i singoli strumenti normativi.

2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE

2.2.1. Valutazione di impatto ambientale

Ai fini dello studio VIA sono state esaminate le seguenti normative:

- D.P.G.R. 29 gennaio 2010 n. 10 (Regolamento di attuazione della V. I. A.)
- D.G.R. n. 211 del 24/5/2011: "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania";
- D.G.R. n. 406 del 4/8/2011: "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009"
- D.G.R. n. 63 del 7/3/2013 "DGR N.406 del 4/8/2011": Modifiche e Integrazioni al Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009"
- D.G.R. n. 686 del 06/12/2016: Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;
- Direttiva 97/11/CE "97/11/CE: Direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" che regola l'applicazione del VIA.
- Direttiva 85/377/CEE del 27 giugno 1985:
Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Direttiva 2001/42/CE "2001/11/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Art. 40) "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993".

- Legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
- Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 emessa in sostituzione della direttiva 90/313/CEE - Accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 “Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle direttive del Consiglio 85/377/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia”.
- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
- Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 “Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.
- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE - Testo coordinato tradotto in italiano (DVAA-MATTM).
- Circolare del 18 ottobre 2004 “Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, così come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349”.
- D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.
- D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- Circolare n. 20 dell'8 maggio 2007 “Modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali”.
- D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

- Decreto - Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
- Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU Serie Generale n.84 del 11.4.2015)”.
- Legge 1 agosto 2002, n. 116.
- Decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236.
- Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355.
- Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (in G.U. 18/05/2012, n.115).
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91).
- Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Art. 71) “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
- Decreto Legislativo N°93 del 23/03/2001 “*Disposizioni in campo ambientale*”: fornisce molteplici disposizioni tra cui l’incremento del numero delle commissioni per l’impatto ambientale.
- Decreto Legislativo N° 59 del 18/02/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” che ha per oggetto l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune attività; tale decreto prevede misure intese ad evitare/ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, con lo scopo di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

- DPCM N° 377 del 10/08/1988 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”: fornisce prescrizioni per le pronunce di compatibilità ambientale e per le modalità di comunicazione dei progetti.
- DPCM del 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, N° 377” che definisce i contenuti degli studi d’impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità; tale decreto specifica inoltre le componenti ambientali, i fattori ambientali e la loro caratterizzazione.
- DPR del 12/04/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge N° 146 del 22/02/1994, concernente disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale”.
- Decreto Dirigenziale 13 gennaio 2011, n. 30 AMIANTO

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell’opera proposta, poiché forniscono i criteri e le direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.2. Rifiuti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono state esaminate le seguenti normative:

- Decreto Ministeriale del 03/08/2005 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”: stabilisce l’ammissibilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in discarica.
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che nella parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti; in tale decreto è stabilito che le pubbliche amministrazioni, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti devono favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio;
 - b) altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.
 I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*.
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*.
- Decreto Legge N° 61 del 11/05/2007.
- DGR n.419 del 27.07.2016 del luglio 2016: *“Proposta di aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della regione Campania”*.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché giustificano la volontà espressa da parte dei F.lli Gentile F & R s.r.l., in accordo alle indicazioni espresse dal legislatore.

2.2.3. Qualità acque

Per quanto riguarda la qualità delle acque, sono state esaminate le seguenti normative di riferimento:

- Legge N° 36 del 05/01/1994 *“Disposizioni in materia di risorse idriche”*;
- Decreto Legislativo N° 31 del 02/02/2001 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* che disciplina la qualità delle acque potabili al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia;
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 *“Norme in materia ambientale”* che definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo gli obiettivi di: prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (con priorità per quelle potabili) e mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici (nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate);
- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*.

- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell’opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.4. Qualità aria ed emissioni

La normativa di riferimento esaminata per tutelare la qualità dell’aria è la seguente:

- Decreto Legislativo N° 155 del 13/08/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
- Decreto legislativo N° 250 del 24/12/2012 Qualità dell'aria ambiente - Modifiche ed integrazioni al Dlgs 13 agosto 2010, n. 155
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Decreto Legislativo N° 205 del 03/12/2010 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”.
- Decreto Legislativo N° 46 del 04/03/2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.
- Decreto Legislativo N° 4 del 16/01/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Anche in questo caso le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell’opera proposta, poiché forniscono:

- vincoli progettuali per il rispetto dei limiti di emissione;
- criteri e direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto.

2.2.5. Emissioni acustiche

La normativa di riferimento esaminata per quanto riguarda le emissioni acustiche è la seguente:

- DPCM del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
- DPCM N° 447 del 26/10/1995 e successive modifiche e/o integrazioni “Legge quadro sull’inquinamento acustico”: che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico; tale decreto demanda all’entrata in vigore dei regolamenti d’esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente (adottando in via transitoria le disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/1991).
- DPCM del 14/11/1997 e successive modifiche e/o integrazioni “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d’uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM del 01/03/1991.
- Decreto Ministeriale del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
- Decreto Legislativo N° 262 del 04/09/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” che disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora delle macchine funzionanti all'aperto, al fine di tutelare la salute, il benessere delle persone e l'ambiente.

Le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell’opera proposta per le stesse motivazioni espresse per la qualità dell’acqua e dell’aria: impongono vincoli progettuali e forniscono criteri per una valutazione degli impatti ambientali.

2.2.6. Vincoli aree protette

Per quanto riguarda i vincoli sulle aree protette, la normativa di riferimento esaminata è la seguente:

- Direttiva 409/79/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”.
- Decreto Legislativo N°394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette” fornisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno

rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei quali sono presenti patrimoni naturali sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, con lo scopo di conservare le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche e i biotopi. Tale decreto implica l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.

- Direttiva 43/92/CE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica": contribuisce a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".
- Decreto 21 febbraio 2005 "Assessorato del Territorio e dell'Ambiente. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. (G.U.R.S. n. 42 del 7.10.2005). Decreto Dirigenziale 23 gennaio 2004: Arcipelago delle Isole Egadi - Vincolo di immodificabilità temporanea, ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991. (GU n. 58 del 10-3-2004).
- Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE. (G.U.R.S. - venerdì 15 dicembre 2000 - n. 57).
- Decreto 3 aprile 2000: Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. S. O. n. 65 G.U.R.I. 22 aprile 2000, n. 95.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente del 11 gennaio 2013: Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

In analogia a quanto espresso per gli altri settori, le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta.

2.3. QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel presente paragrafo, vengono riassunti gli strumenti di pianificazione e programmazione esaminati (ai vari livelli di competenza territoriale) per lo studio in oggetto.

2.3.1. Livello Nazionale

Legge 9 dicembre 1998 n. 426 e aggiornamenti e s.m.i. (legge 23 dicembre 2000 n. 388, legge 31 luglio 2002 n. 179, decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ecc.).

Nuovi interventi in campo ambientale.

Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”: un piano che disciplina e tutela i caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio dall’inserimento di nuovi elementi nel territorio che possono creare “disagio”. In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici, per i quali viene definita una linea di procedura di attuazione degli interventi sugli stessi. Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in un’ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico ed altri aventi valore di civiltà;
- per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Nei procedimenti relativi alle opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla Conferenza dei Servizi, l’autorizzazione necessaria è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza. Per i progetti di opere da sottoporre a VIA, l’autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. Qualora dall’esame del progetto, risulti che l’opera non è compatibile con l’esigenza di protezione dei beni culturali, il Ministero si pronuncia negativamente. In tal caso, la procedura di VIA si considera conclusa negativamente.

Per quanto concerne i beni paesaggistici, la presente normativa persegue gli obiettivi della salvaguardia dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le Regioni assicurano che il

paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa l'uso del territorio, approvando Piani paesistici concernenti l'intero territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, sono comunque sottoposti a tutela per il loro interesse paesaggistico:

- i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- i terreni contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- i fiumi;
- tutti gli elementi già previsti dall'art. 146 del Decreto Legislativo N° 490/99.

Nel caso di aperture di strade, cave, condotte per impianti industriali e palificazioni nell'ambito e in vista delle aree sensibili ed in prossimità degli immobili come indicati dell'art. 136, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tengano in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate. La medesima facoltà spetta al Ministero dell'Ambiente.

Decreto ministeriale 28 novembre 2006 n.308

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Decreto Legislativo N° 245 del 30/11/2005 e successivo aggiornamento legge del 27 gennaio 2006 N° 21

"Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" che richiede l'adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

2.3.2. Livello Regionale

- Delibera di Giunta Regionale della Campania 29 ottobre 1998 n. 7636: "Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 7 settembre 1996 in materia di Valutazione di impatto ambientale".

- Delibera di Giunta Regionale della Campania 28 novembre 2000 n. 6010: "Recepimento del D.P.C.M. 1.9.2000 in materia di valutazione di impatto ambientale".
- Delibera di Giunta Regionale della Campania 15 novembre 2001 n. 6148 "D.P.R. 12.4.1996 e s VALlegato l.m.i.: Approvazione delle procedure ed indirizzi per l'installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania".
- Delibera di Giunta Regionale della Campania 14 marzo 2008 n. 426: "Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica".
- Delibera di Giunta Regionale della Campania 15 Maggio 2009 n. 912: "Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, sentito".
- Direttiva regionale Prot.n. 1000353 del 18/11/09 (V.I.A. Cave)
 - Allegato I
 - Allegato II
 - Allegato III
 - Allegato IV
 - Allegato V
- Circolare Prot.n. 331337 del 15 aprile 2010 (Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure valutazione ambientale)
 - Allegato I
 - Allegato II
 - Allegato III
 - Allegato IV
 - Allegato V
 - Allegato VI
- Delibera di Giunta Regionale della Campania 24 maggio 2011 n. 211: Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania
- Delibera di Giunta Regionale della Campania 4 agosto 2011 n.406: Approvazione del "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 dicembre 2010"
- Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"
- Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003: Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza delle Province – Circolare in merito all'applicazione della VIA e della VI.

- D.D. n. 331 del 18/07/2012 "DGR n. 310 del 28/06/2012: Convenzione fra Regione Campania – Area Generale di Coordinamento 05, Settore Tutela dell'Ambiente – e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC) per lo svolgimento delle attività istruttorie tecnico – amministrative relative alle procedure di VIA, VI E VAS. Approvazione schema"
- Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 63 del 7 marzo 2013: "D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 Modifiche e Integrazioni del Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010"
- Circolare Prot.n. 576019 del 08/08/2013 (Circolare esplicativa in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
- Delibera di Giunta Regionale della Campania 9 Febbraio 2015 n. 36: Presa d'atto della Nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. introdotto dall'art. 15 del D.L. 91/2014, adottata nelle forme dell'accordo ai sensi del D.L.vo n. 281 del 1997 nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014 e disposizioni attuative.

2.3.3. Livello Provinciale

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Caserta (PTCP).

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale adottato ai sensi del comma 7° art. 20 L.R. 16/04 con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 15 del 27/02/2012 e n. 45 del 20/04/2012. Approvato ai sensi del comma 7° art. 20 L.R. 16/04 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/2012. Integrato e modificato a seguito delle osservazioni accolte o loro parti e dei pareri degli enti sovraordinati.

2.3.4. Livello Comunale

Piano Regolatore Generale del Comune Pignataro Maggiore (PUC).

2.4.CONSIDERAZIONI SUL QUADRO PROGRAMMATICO

Nel presente quadro di riferimento programmatico sono stati forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera proposta e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. Nell'analisi di tale elementi non sono stati registrati contrasti fra quanto indicato dai piani di pianificazione considerati e la nuova opera in progetto. In particolare, è possibile affermare che la realizzazione dell'opera proposta è:

- conforme con i vincoli progettuali imposti dalla legislazione vigente in tema di smaltimento rifiuti, qualità delle acque, qualità dell'aria, emissioni acustiche, rispetto delle aree protette, dei beni culturali e del paesaggio;
- coerente con le strategie dei vari strumenti di pianificazione attuate per migliorare la selezione dei rifiuti indifferenziati, per il loro recupero energetico e la stabilizzazione delle frazioni umide;
- conforme con le strategie adottate per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- coerente con la volontà dei vari strumenti di pianificazione di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica;
- conforme con la zonizzazione prevista dal Piano Urbanistico Comunale di Pignataro Maggiore;
- in linea con la volontà di ottimizzare la logistica del trasporto dei rifiuti.

Sintetizzando l'analisi svolta sugli strumenti di piano vigenti sull'area d'intervento, è possibile affermare che il progetto proposto da F.Ili Gentile F & R S.r.l. sottoposto a procedura di VIA Regionale, non è in contrasto con nessuno degli strumenti suddetti ed è in linea con le indicazioni in essi contenute.